



[2]

Sono redditi «diversi» quelli da prestazioni occasionali

Vorrei sapere quali sono gli obblighi e gli adempimenti fiscali per chi svolge prestazioni occasionali nel limite dei 5.000 euro l'anno, nel caso in cui questo soggetto abbia già un rapporto di lavoro con contratto di somministrazione. Vorrei inoltre sapere se esistono incompatibilità tra le due prestazioni.

Sotto il profilo fiscale, il lavoratore rilascia - al committente della prestazione di lavoro occasionale - una ricevuta, assoggettando il compenso lordo a ritenuta d'acconto del 20% e apponendovi una marca da bollo di 2 euro, qualora l'importo lordo della prestazione sia superiore a 77,47 euro.

Il lavoratore, nella dichiarazione dei redditi, dovrà dichiarare il reddito prodotto, rientrando nella categoria redditi diversi.

In linea generale, nulla vieta che un lavoratore subordinato, quale è il lavoratore somministrato, possa svolgere anche prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Si renderà, tuttavia, necessario verificare che tali prestazioni non possano in qualche modo violare l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 Codice civile. Il contratto di lavoro occasionale prevede, in capo al committente, e in determinate fattispecie che possono variare anche in relazione al tipo di attività svolta, l'obbligo di comunicazione preventiva (articolo 14 del Dlgs 81/2008) da effettuare sul portale Servizi Lavoro del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La comunicazione contiene i dati essenziali del rapporto di lavoro (dati del committente e del prestatore, luogo della prestazione, sintetica descrizione dell'attività svolta, durata della prestazione).

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono esenti da contribuzione alla gestione separata Inps solo qualora il reddito annuo derivante da tali prestazioni sia inferiore a 5.000 euro. In caso di superamento di tale soglia, dovrà essere versata la contribuzione (nel caso di titolare di rapporto di lavoro subordinato pari al 24 per cento, di cui un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente). Per tale motivo, il lavoratore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al committente (o ai committenti) l'eventuale superamento di tale limite.



[3]

I criteri per poter fruire del regime «impatriati»

Un contribuente, dopo 11 anni in Inghilterra, rientra in Italia a settembre 2022, spostandosi immediatamente la residenza. Fino a dicembre 2022 rimane dipendente dell'azienda inglese. A gennaio 2023 questo soggetto apre la partita Iva, emettendo periodicamente fattura al committente estero (suo ex datore di lavoro). Inoltre, si precisa che:

- **l'attività lavorativa è svolta nel territorio italiano (anche se remunerata da soggetto estero);**
- **il contribuente non possiede alcuna laurea.**

Alla luce di quanto esposto, il contribuente ha diritto all'applicazione delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati?

L'articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015 (decreto Internazionalizzazione) stabilisce i criteri soggettivi necessari al fine di poter fruire del regime di favore previsto per i lavoratori impatriati.

Ai lavoratori italiani è richiesto, in particolare:

- 1) di aver trasferito la residenza in Italia secondo le regole ordinarie (articolo 2, comma 2, del Tuir, Dpr 917/1986);
- 2) di non essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta che precedono il trasferimento, impegnandosi a risiedere in Italia per almeno due anni;
- 3) di svolgere attività lavorativa prevalentemente sul territorio nazionale (in tal senso si richiamano le precisazioni fornite con la circolare 33/E/2020).

Si ritiene, pertanto, che, nel caso in esame, il contribuente possa fruire del regime per gli impatriati.

[4]

Ritenuta sul compenso totale conseguito dalla ballerina

Sono consulente di una società che gestisce contratti di sponsorizzazione per una titolare di partita Iva (ballerina), che emette fattura nei confronti della società assoggettando a ritenuta solo il 60% del totale del compenso. Tale comportamento, a detta del consulente che segue la titolare di partita Iva, è dettato dal fatto che viene applicato quanto disposto dall'articolo 54, comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986), relativamente al trattamento fiscale dei diritti d'autore in caso di età inferiore a 35 anni, e cioè la deduzione forfet-